


*Il rapporto
assicurativo
I.N.A.I.L.*



A cura di E. Murolo

L'assicurazione contro gli infortuni

- trova il suo fondamento giuridico negli artt. 32 e 38 della Costituzione
- ha la principale fonte normativa nel Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni
- oltre che nella normativa della "riforma":
 - art. 55 della legge 17.5.1999, n. 144 e
 - D.Lgs. 23.2.2000, n. 38

L'assicurazione contro gli infortuni

- si fonda su un Rapporto Assicurativo che si costituisce "ipso iure" al verificarsi delle condizioni di legge, restando in ogni caso esclusa la volontà di tutti i soggetti
- elementi del Rapporto Assicurativo sono:
 - **i soggetti** (assicurante, assicuratore e assicurato)
 - **l'oggetto** (il rischio)
 - **il contenuto** (i premi e le prestazioni)

L'assicurazione contro gli infortuni

- ❖ in considerazione dell'automaticità delle prestazioni (art. 67 T.U.), nel rapporto assicurativo Inail si costituiscono due distinte relazioni giuridiche elementari:
 - *assicurante/assicuratore*, per quanto concerne il pagamento dei premi
 - *assicurante/assicurato*, per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni
- ❖ l'automaticità è stata abolita (...) per i lavoratori autonomi (art. 59 legge 449/97)

*Il campo di applicazione
dell'assicurazione*

A cura di E. Murolo

Il campo di applicazione dell'assicurazione

- ❖ è rigorosamente stabilito e delimitato dalla legge, che considera costituito il rapporto assicurativo al contemporaneo verificarsi del *requisito oggettivo* (lo svolgimento di una lavorazione protetta) e di quello *soggettivo* (l'adibizione di persone tutelate) di assicurabilità
- ❖ l'assicurazione è obbligatoria per coloro che ne sono soggetti, ma è esclusiva !

Il campo di applicazione dell'assicurazione

❖ **IL REQUISITO OGGETTIVO**

le lavorazioni protette (art. 1 TU) sono quelle che vengono svolte con l'utilizzo di:

⇒ *"... macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa"*, cioè meccanismi più o meno complessi, grandi o piccoli, azionati da qualsiasi tipo di energia (meccanica, termica, elettrica, nucleare, idrica, ecc.)

⇒ apparecchi

⇒ impianti

Il campo di applicazione dell'assicurazione

❖ IL REQUISITO OGGETTIVO

- ⇒ l'obbligo assicurativo riguarda sia gli addetti alle macchine, apparecchi o impianti, che coloro che operano nell'ambiente dove le macchine sono installate e funzionano (rischio ambientale)
- ⇒ 28 attività per le quali c'è la *presunzione legale* di esistenza di un rischio da assicurare, anche in assenza di macchine (attività edili, depositi, autorimesse, ecc.)

Il campo di applicazione dell'assicurazione

❖ **IL REQUISITO SOGGETTIVO**

le persone tutelate (art. 4 TU) sono gli addetti ad una delle attività di cui all'art. 1 TU, e successive modifiche, che:

- ⇒ svolgono "manualmente"
- ⇒ una prestazione di lavoro (permanente o avventizia)
- ⇒ alle dipendenze e sotto la direzione altrui (subordinazione funzionale)
- ⇒ dietro il corrispettivo di una retribuzione (sotto qualsiasi forma)

Il campo di applicazione dell'assicurazione

Altre 7 categorie di soggetti per i quali, pur in carenza di qualcuno dei requisiti previsti dall'art. 4 TU, esiste la *presunzione legale di assicurabilità* (sovrintendenti, apprendisti, lavoratori autonomi artigiani, parenti del datore di lavoro, soci, insegnanti e alunni, ricoverati, detenuti, commessi viaggiatori, religiosi, ecc.)

E inoltre:

- ⇒ **il personale dell'Area Dirigenziale**
- ⇒ **i collaboratori parasubordinati**
- ⇒ **gli sportivi professionisti dipendenti**

Premi e contributi

A cura di E. Murolo

Premi e contributi

- ❖ il contributo previdenziale è, di norma, rappresentato da un'aliquota a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, comunque uguale per tutti
- ❖ il premio assicurativo è a completo carico del datore di lavoro (art. 27 TU) ed è estremamente differenziato a seconda:
 - ❖ del Settore di attività,
 - ❖ della rischiosità delle lavorazioni esercitate,
 - ❖ dell'andamento infortunistico aziendale

Premi e contributi

- ❖ il premio assicurativo viene di norma calcolato sulla base di due elementi:
 - ✓ il tasso di tariffa del settore ...
 - ✓ le retribuzioni erogate
- ❖ per alcune categorie di soggetti (artigiani) o per particolari assicurazioni (apparecchi radiologici, facchini, ecc.) sono stabilite annualmente con appositi DD.MM. delle particolari tabelle di "*Premi Speciali Unitari*" annui

Premi e contributi

- ❖ **l'inquadramento aziendale ai fini INAIL nei 4 Settori (industria, artigianato, terziario, altre attività) segue in modo automatico, salvo eccezioni, i provvedimenti assunti in proposito dall'INPS ai sensi dell'art. 49 della legge 9/3/1989, n. 88**
- ❖ **la valutazione del rischio si realizza attraverso Le Tariffe dei Premi (D.M. 12.12.2000) che sono classificazioni tecniche delle lavorazioni, a ciascuna delle quali corrisponde un *tasso* per mille euro di retribuzioni, e le M.A.T. ...**

Premi e contributi

I tassi di Tariffa:

- **rappresentano il rischio medio nazionale di ogni lavorazione (*rappporto oneri/retribuzioni ...*)**
- **nel primo biennio di attività possono oscillare, su istanza dell'azienda, o d'ufficio, fino a -/+ 15% in misura fissa, per l'osservanza o meno delle misure di prevenzione (D.Lgs. 81/2008)**
- **trascorso un biennio dall'inizio dell'attività assicurata, oscillano automaticamente ogni anno fino a +/- 35% in attuazione di un sistema di bonus-malus**

Premi e contributi

- un'ulteriore oscillazione del tasso, usufruibile dopo il primo biennio di attività, è stata introdotta dall'art. 24 delle MAT
- su istanza dell'azienda, da presentare ogni anno entro il 31 gennaio con il mod. OT24, consente la riduzione del tasso del 5% o 10% in misura fissa, ma inversamente proporzionale alla dimensione aziendale
- condizioni sono: la regolarità contributiva, l'osservanza delle norme di prevenzione (**D.Lgs. 81/2008**) e la realizzazione di un "quid pluris" rispetto alle misure minime previste dalla legge

Premi e contributi

La retribuzione:

- è il necessario corrispettivo, che trasforma una mera *prestazione d'opera* in un'*attività lavorativa* rilevante ai fini assicurativi
- ai fini l'INAIL rileva sia nel calcolo e nel pagamento dei premi, che nell'erogazione delle prestazioni economiche
- è disciplinata dagli artt. 29 e 30 T.U. e successive modifiche e integrazioni

Premi e contributi

La retribuzione imponibile:

- **è oggi armonizzata con l'imponibile fiscale (D.Lgs. 314/97) e per quanto concerne l'INAIL può essere:**
 - ✓ **retribuzione effettiva**
 - ✓ **retribuzione legale o convenzionale**
 - ✓ **retribuzione di ragguglio**

Premi e contributi

- ❖ I premi assicurativi si pagano una volta l'anno con l'Autoliquidazione, ad eccezione del primo pagamento e di eventuali supplementi o integrazioni in corso d'anno, che vanno versati invece a seguito di richiesta dell'INAIL
- ❖ l'Autoliquidazione prevede che entro il 16 febbraio di ogni anno l'azienda:
 - ✓ calcoli e paghi i premi INAIL dovuti per "regolazione" e per "rata",
 - ✓ dichiarare le retribuzioni di regolazione ...

Il sistema sanzionatorio

A cura di E. Murolo

Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio ha lo scopo non solo di punire le mere violazioni dello ordinamento giuridico, ma anche quello di risarcire il danno economico provocato

La vigente legislazione INAIL contempla diverse tipologie di sanzioni, che sono:

- ❖ **le sanzioni penali,**
- ❖ **le sanzioni amministrative,**
- ❖ **le sanzioni civili**

Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni penali sono quelle residue alla "depenalizzazione" ex lege 689/81.

Riguardano i medici (artt. 139 e 246 TU), e i datori di lavoro ex art. 175 TU, più il caso di omissioni o falsità in registrazioni da cui derivi l'evasione nel pagamento dei premi, pari al maggior importo tra € 2.582 mensili e il 50% dei premi complessivi dovuti (art. 116 - comma 19 - della legge 388/2000 - reclusione fino a 2 anni)

Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni amministrative non sono altro che i vecchi reati penali - contravvenzioni punite con un'ammenda - "*derubricati*" dalla legge 689/81 a **illeciti amministrativi**, puniti con una pena pecuniaria denominata appunto sanzione amministrativa

Le sanzioni amministrative hanno però conservato alcune caratteristiche che sono proprie delle sanzioni penali da cui discendono

Il sistema sanzionatorio

Gli importi delle sanzioni amministrative sono quelli di legge rivalutati (art. 15 D.Lgs. 758/94) e, se previsti da norme entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono stati quintuplicati, a far tempo dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'articolo unico - comma 1177 - della legge 296/2006 (finanziaria 2007)

Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni civili hanno lo scopo di risarcire l'INAIL per il danno economico subito

Quelle in vigore - art. 116 l. 388/00 - prevedono il pagamento di una somma aggiuntiva, rapportata al premio e al tempo, per le diverse tipologie di inadempienze:

- ❖ **tardato o mancato pagamento dei premi**
- ❖ **evasione parziale o totale, accertata sia d'ufficio che in sede ispettiva**

*L'esazione
coattiva
dei premi*

A cura di E. Murolo

L'esazione coattiva dei premi

La vigente legislazione prevede particolari norme a garanzia della riscossione coattiva dei crediti previdenziali

Prima di avviare il procedimento ingiuntivo per il mancato pagamento dei premi l'INAIL avvisa i debitori con le "note di verifica" e gli "avvisi bonari"

Oggi l'unico strumento di esazione coattiva a disposizione dell'INAIL è l'iscrizione a "ruolo esattoriale" con modalità telematiche

L'esazione coattiva dei premi

Con l'iscrizione a ruolo l'INAIL, pur restando titolare dei crediti, affida agli **Agenti della riscossione** l'esazione forzata

L'Agente (Equitalia) ha il dovere di svolgere l'intera procedura di esazione (redazione cartelle, notifiche, fermi auto, pignoramenti mobiliare, ipoteche, vendite all'asta, ...) della quale è l'unico responsabile

Il pagamento delle cartelle esattoriali deve essere effettuato all'Agente entro 60 gg. dalla data di notifica

*Il
contenzioso
amministrativo*

A cura di E. Murolo

Il contenzioso amministrativo

Il "contenzioso amministrativo" **formale** si può attivare e produce effetti giuridici nei soli casi in cui è previsto dalla legge

Però tutti i provvedimenti INAIL possono essere contestati **in via informale** mediante esposti (non ricorsi) comunque motivati con cui se ne chiede la revoca o la riforma.

Ciò però non instaura mai un formale contenzioso amministrativo, né è in grado di produrre effetti giuridici (sospensioni di termini, ...)

Il contenzioso amministrativo

La prassi informale ha esito favorevole nei soli casi in cui l'INAIL, in virtù del potere di "autotutela", riconosca in tutto o in parte errato il provvedimento, e proceda quindi autonomamente ad annullarlo o modificarlo

Invece i ricorsi amministrativi formali che la legislazione vigente prevede circa gli aspetti contributivi dell'assicurazione INAIL sono solo due e riguardano:

- * *la ricorrenza dell'obbligo assicurativo, e*
- * *l'applicazione delle Tariffe dei Premi*

Il contenzioso amministrativo

Il ricorso circa l'obbligo assicurativo INAIL è previsto dall'art. 16 TU, va rivolto alla D.P.L competente per territorio entro 10 gg. dalla data del provvedimento che si intende impugnare, e ne sospende l'efficacia fino alla decisione, che è immediatamente esecutiva

La decisione della DPL può essere impugnata in secondo grado al Ministero del lavoro, ma tale gravame non ha effetto sospensivo, salvo esplicita pronuncia ministeriale in tal senso

Il contenzioso amministrativo

I ricorsi in tema di applicazione delle Tariffe INAIL sono previsti dal DPR 314/2001, sono due, seguono un criterio di competenza per materia, prevedono un unico grado di giudizio e hanno effetto sospensivo dei provvedimenti impugnati

Per controversie inerenti le oscillazioni, sia dei tassi infortuni che di quelli SIL/ASB, il ricorso, motivato, va rivolto alla stessa Sede INAIL che ha emesso il provvedimento entro 30 gg. dalla data della "piena conoscenza"

Il contenzioso amministrativo

La decisione della Sede INAIL, che deve intervenire entro 120 gg., ha carattere definitivo e esaurisce l'iter del contenzioso amministrativo

Se la Sede INAIL non si pronuncia si configura l'ipotesi di "silenzio rigetto" e il ricorso si intende respinto

Resta salva comunque la facoltà per il datore di lavoro di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria

Il contenzioso amministrativo

Per le controversie inerenti:

- **l'applicazione delle Tariffe (classificazioni, ...),**
- **gli inquadramenti aziendali non INPS e**
- **le oscillazioni dei tassi ex art. 24 MAT,**

i ricorsi, motivati, vanno rivolti al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, per il tramite della locale Direzione Regionale, entro 30 gg. dalla "piena conoscenza" del provvedimento impugnato

Il contenzioso amministrativo

La decisione del C.d'A. INAIL, che deve intervenire entro 180 gg., ha carattere definitivo e esaurisce l'iter del contenzioso amministrativo

Se il C.d'A. INAIL non si pronuncia si configura l'ipotesi di "silenzio rigetto" e il ricorso si intende respinto

Resta salva comunque la facoltà per il datore di lavoro di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria

*Il
contenzioso
giudiziario*

Il contenzioso giudiziario

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, secondo un rito speciale, disciplinato dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile; in particolare, detta previsione è contenuta nell'articolo 442 del codice di procedura civile.

Il contenzioso giudiziario

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, prima di competenza del pretore, dal 2.6.1999, a seguito della introduzione del giudice unico di primo grado, sono devolute al tribunale, territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore.

Riguardo alle controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente, invece, il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente.

Il contenzioso giudiziario

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha la sede in Roma e il Presidente è il legale rappresentante.

Pertanto, il rapporto processuale si instaura legittimamente nei confronti del Presidente e non dei direttori delle singole sedi provinciali.

Il contenzioso giudiziario

Il giudizio viene introdotto con ricorso; l'attore notifica al convenuto il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza.

Tra la data di notifica del ricorso e quella dell'udienza devono intercorrere non meno di trenta giorni.

Il convenuto si deve costituire con memoria difensiva da depositarsi almeno 10 giorni prima dell'udienza

Nell'udienza di discussione il giudice esperisce il tentativo di conciliazione ed interroga personalmente le parti.

Il contenzioso giudiziario

Il giudice ha ampi poteri istruttori; può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova (articolo 421 del codice di procedura civile). Egli nomina consulenti tecnici a norma dell'articolo 445 del codice di procedura civile.

Completata l'istruttoria, esaurita la discussione orale, il giudice pronuncia in udienza la sentenza, dando lettura del dispositivo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Il contenzioso giudiziario

L'appello contro le sentenze emesse in materia di previdenza ed assistenza si propone avanti la corte d'appello territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione (non sono ammesse nuove domande od eccezioni) e deve essere depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione.

Il contenzioso giudiziario

Controversie relative alla riscossione coattiva di premi e sanzioni

L'INAIL poteva avvalersi per il recupero dei premi ed accessori , oltre che della particolare procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n.639, anche del procedimento per ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Il contenzioso giudiziario

Con la legge 28 settembre 1998 n. 337 si è proceduto al riordino della disciplina della riscossione a mezzo ruolo. Il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 ha dato attuazione a quanto previsto nella legge sopra citata ed ha disposto l'entrata in vigore della nuova normativa a far tempo dal 1° luglio 1999.

Tra i crediti soggetti alla riscossione mediante ruolo sono compresi anche quelli degli enti previdenziali.

Il contenzioso giudiziario

Dal 1° luglio 1999 anche l'INAIL, quindi, procede alla riscossione di premi e sanzioni esclusivamente attraverso l'iscrizione a ruolo, avvalendosi a tal fine, dei concessionari.

La materia è disciplinata dagli articoli 24 e seguenti del citato decreto legislativo, il quale prevede che i premi non pagati nei termini di legge o dovuti in forza di accertamenti d'ufficio, sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni civili, calcolate fino alla data della notifica della cartella.

Il contenzioso giudiziario

L'opposizione deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale con ricorso avanti il tribunale, sezione lavoro, territorialmente competente. Il ricorso deve essere notificato all'INAIL. Il giudizio di opposizione è regolato dal rito del lavoro.

Il contenzioso giudiziario

Il giudice può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

L'istanza di sospensione è inserita nel ricorso in opposizione ed il giudice emette il provvedimento inaudita altera parte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

Il contenzioso giudiziario

Il contribuente, una volta esaurito il procedimento amministrativo, può promuovere un'azione di accertamento negativo, tendente a far dichiarare dal giudice l'insussistenza del credito contributivo vantato dall'INAIL, bloccando, così l'iscrizione a ruolo.

PLASTIC MATERIALS